



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO SUPERIORE "IVAN PIANA" (BGIS00700Q)**  
Istituto Tecnico Settore Economico/Commerciale "Ivan Piana"  
Istituto Tecnico Settore Tecnologico/Industriale "Galileo Galilei"  
Istituto Professionale Socio Sanitario

Via XX Settembre, 4 - 24065 LOVERE (BG) Codice fiscale: 81003120169  
Tel. 035/960300 • Sito internet: [www.ispiana.edu.it](http://www.ispiana.edu.it)

E-mail:

aggiornato [info@ispiana.edu.it](mailto:info@ispiana.edu.it) Posta elettronica certificata: bgis00700q@pec.istruzione.it



## **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO**

### **Delibera Consiglio d'istituto del 16.06.2017**

### **Aggiornamento a.s. 2021/22**

Prot.

#### **Art. 1 PREMESSA**

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
- art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
- art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
- art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- D. L. n. 81 del 9-04-2008
- D.L. n. 104 del 12/09/2013

#### **Art.2. FINALITÀ**

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità, pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- Prevenire l'abitudine al fumo.
- Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette.
- Garantire un ambiente di lavoro salubre conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
- Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo.
- Promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute.
- Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.

- Fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

### **Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

È stabilito il divieto di fumo (inclusa sigaretta elettronica) in tutti gli spazi interni e in tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola e più precisamente ingresso dell'Istituto, atrio, corridoi, scale interne, aule, uffici, laboratori, palestra, bagni, cortile, tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola, compresi gli spazi interni e le aree esterne durante le attività di Scienze Motorie e sportive nella palestra e durante gli intervalli. Negli spazi interni e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

### **Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà della Dirigente Scolastica individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.

- Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.

- Notificare tramite RE la trasgressione alle famiglie degli alunni minorenni sorpresi a fumare.

“L'incaricato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).”

I docenti ed il personale tutto sono comunque tenuti a collaborare nella vigilanza e a segnalare ai preposti ogni infrazione rilevata al divieto di fumo che, peraltro, si connota, anche quale mancanza disciplinare.

### **Art. 5. SANZIONI E MULTE**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. In applicazione dell'art.16 della L. 689/81 il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari ad euro 55,00. La misura della sanzione è raddoppiata anche qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando

il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto superiore Ivan Piana - via XX settembre n.4 – Lovere (Bg) Ai dipendenti e agli studenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, saranno comminate le previste sanzioni pecuniarie. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, alla Dirigente Scolastica o ai collaboratori Proff. Lorena Macario - Paola Domenica Frassi. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del divieto e del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E.220,00 a E. 2.200,00.

#### **Art. 6. NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
DOTT.SSA ZANDONAI CELESTINA**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)